

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Senato Accademico, a norma dell'art. 17, comma 4, dello Statuto.

Art. 2

Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente del Senato, il quale fissa la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché il relativo ordine del giorno.

2. Il Senato è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, su iniziativa del Rettore.

Su base semestrale viene definito un calendario di massima delle adunanze ordinarie.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da almeno un terzo dei membri del Senato, con l'indicazione della motivazione e degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

4. L'avviso di convocazione è inoltrato per posta elettronica, secondo le modalità di cui al successivo art. 3, comma 4, almeno sette giorni lavorativi prima della seduta; in caso di particolare urgenza si provvede alla convocazione almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta stessa.

Art. 3

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, definito dal Presidente, contiene l'elenco delle questioni da trattare nella adunanza e viene inoltrato ai componenti del Senato, unitamente alle istruttorie, tramite posta elettronica almeno quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

2. In caso di urgenza si provvede all'integrazione dell'ordine del giorno almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta; le integrazioni devono essere comunicate unitamente alle relative istruttorie.

3. Almeno tre membri del Senato possono, entro il giorno successivo dal ricevimento dell'atto di convocazione, richiedere l'inserimento nell'ordine del giorno di specifici argomenti. Il Presidente inserisce all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Tali integrazioni debbono essere comunicate almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta.

4. L'avviso di cui al precedente art. 2, comma 4, e l'atto di convocazione contenente l'ordine del giorno sono trasmessi tramite posta elettronica all'account istituzionale assegnato a ciascun componente del Senato e ad altro account da questo comunicato alla segreteria di presidenza del Senato.

5. L'atto di convocazione e le integrazioni sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo a cura della segreteria di presidenza del Senato entro il giorno lavorativo successivo alla trasmissione.

Art. 4

Presidenza

1. La Presidenza della seduta è assunta dal Rettore. In caso di assenza del Rettore, la Presidenza della seduta è esercitata con le medesime prerogative dal Pro Rettore vicario.

2. Il Presidente:

a) dirige i lavori della seduta;

b) pone le questioni al Senato;

c) concede e toglie la parola;

d) pone ai voti e proclama l'esito delle votazioni;

e) sospende la seduta, anche a richiesta della maggioranza dei presenti;

f) può sciogliere la seduta in caso di gravi disordini facendone constatare i motivi a verbale.

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante un funzionario dell'Amministrazione centrale nominato dal Rettore, su proposta del Direttore Generale.

Art. 5

Validità della seduta

1. Il Presidente verifica, con il supporto del Segretario verbalizzante, il numero legale in apertura di seduta e ogni qualvolta lo ritenga necessario anche su richiesta di un membro del Senato. Decorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, constatato il mancato raggiungimento del numero legale, rinvia la seduta ad altra data.

2. Le sedute del Senato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente o dallo Statuto per particolari deliberazioni.

3. Chiunque, senza giustificato motivo, non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze del Senato di cui è componente elettivo o designato, decade dal mandato. La decadenza è dichiarata da Senato Accademico e disposta con decreto rettorale.

I componenti impediti a partecipare alle sedute sono tenuti a comunicarlo per iscritto, mediante e-mail o fax, tempestivamente e, comunque, prima dell'orario di convocazione dell'adunanza, alla segreteria di presidenza del Senato.

4. Le sedute non sono pubbliche. Alle adunanze del Senato possono partecipare esclusivamente i componenti che costituiscono il Collegio.

5. I membri elettivi non possono farsi rappresentare. I Direttori di Dipartimento, in caso di impedimento a partecipare alla seduta, sono sostituiti dai Vice Direttori di Dipartimento. Nelle more della nomina di un nuovo Direttore di Dipartimento, il Decano del Consiglio di Dipartimento partecipa alle sedute con diritto di voto.

6. Ai sensi dello Statuto, alle riunioni del Senato partecipano senza diritto di voto il Pro-Rettore vicario, ove non sostituisca il Rettore quale Presidente, e il Direttore Generale. Possono altresì partecipare, sempre senza diritto di voto, ove invitati dal Rettore o dalla maggioranza del Senato, quando si tratti di questioni di loro competenza, oltre ai Delegati del Rettore, il Coordinatore del Nucleo di Valutazione, il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Consiglio degli Studenti e il Presidente della Consulta del personale tecnico, amministrativo, bibliotecario e CEL.

7. Il Presidente può invitare alle sedute soggetti estranei al Senato, al solo fine di illustrare argomenti specifici.

E' altresì ammessa la presenza di personale tecnico e amministrativo al fine di coadiuvare il Segretario verbalizzante.

Art. 6

Partecipazione alla seduta in modalità telematica

1. E' consentita la partecipazione alle sedute del Senato in videoconferenza, secondo le modalità definite da apposito regolamento.

Art. 7

Discussione degli argomenti all'ordine del giorno

1. E' compito del Presidente mantenere un regolare e ordinato andamento dei lavori del Senato, osservando e facendo osservare le norme regolamentari.

2. Nel corso della seduta possono essere trattati solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito; il Senato, su proposta del Presidente, può decidere di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Eventuali ordini del giorno aggiuntivi possono essere trattati esclusivamente in caso di presenza alla seduta di tutti i componenti del Senato e in caso di votazione unanime.

3. Il Presidente o un altro componente del Senato, su invito del Presidente stesso, espone gli argomenti all'ordine del giorno.

I componenti del Senato, nel corso della seduta, possono presentare mozioni d'ordine, intese quali inviti al Senato a prendere decisioni sulle modalità di svolgimento del dibattito.

4. Il Presidente può decidere nel corso della seduta il ritiro di un argomento posto all'ordine del giorno, dandone opportuna motivazione.

5. Ove possa ravvisarsi un contrasto tra l'interesse di un membro e l'interesse pubblico in discussione, ovvero qualora la legge preveda casi d'incompatibilità assoluta, il componente deve lasciare l'adunanza per lo specifico argomento, prima della discussione.

Si ha in ogni caso una situazione di incompatibilità assoluta quando una questione investe il componente, il coniuge, l'unito civilmente, il convivente, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.

6. Qualora nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala al fine di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il Segretario verbalizzante, che ne dà atto nel verbale.

7. Conclusa la presentazione di ciascun argomento, il Presidente concede la parola a chi ha chiesto di intervenire nella discussione secondo l'ordine di richiesta. Chi interviene nella discussione è tenuto a contenere nei tempi il proprio intervento, senza discostarsi dall'argomento in trattazione. I componenti possono prendere visione dell'ordine di iscrizione degli interventi.

8. Nel corso della discussione ogni componente può presentare una proposta alternativa o emendamenti alla proposta in esame, che vengono messi in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, emendamenti aggiuntivi, testo risultante.

Dopo che l'argomento è stato sufficientemente esaminato, il Presidente dichiara chiusa la discussione con passaggio immediato alla votazione; analoga richiesta può essere oggetto di mozione da parte di ciascun componente del Senato.

Terminata la discussione nessuno può più prendere la parola, se non per dichiarazione di voto.

9. La questione “sospensiva” (rinvio della discussione) o “pregiudiziale” (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell’inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l’accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

10. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento.

Art. 8

Comunicazioni del Presidente e varie ed eventuali

1. Sulla comunicazione di fatti, che il Presidente ritenga utile o comunque opportuno portare a conoscenza del Senato, sono ammesse richieste di chiarimento.

2. Interrogazioni, interpellanze e mozioni vengono presentati al Senato durante la trattazione delle varie ed eventuali. Il Presidente può dare risposta seduta stante, nella seduta successiva, o anche per scritto.

Art. 9

Votazione e validità delle deliberazioni

1. Le deliberazioni di norma sono assunte a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale.

2. Debbono essere assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Per tale modalità di voto viene costituito, su proposta del Presidente, un seggio composto da un presidente e due scrutatori. In caso di parità dei voti la proposta si intende respinta.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverso quorum previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto o dai Regolamenti per particolari deliberazioni. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto di astensione vale quale voto contrario.

4. L’esito della votazione, con l’indicazione dei voti contrari e di astensione, ed il relativo deliberato devono essere proclamati da parte del Presidente.

5. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, se espressamente previsto in verbale.

Art. 10

Verbalizzazione

1. Per ciascuna seduta del Senato deve essere redatto apposito verbale.

2. Il verbale deve indicare:

- a) giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;
- b) ordine del giorno;
- c) indicazione degli avvisi scritti di convocazione;
- d) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti;
- e) la qualifica di chi la presiede;
- f) l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
- g) i termini essenziali della discussione;
- h) l'indicazione dei nominativi dei contrari e degli astenuti.

Il verbale firmato digitalmente dal Segretario verbalizzante e dal Presidente viene protocollato ed archiviato nei termini di legge.

3. Chiunque intenda far iscrivere a verbale una dichiarazione è tenuto a consegnare il testo al Segretario verbalizzante nel corso della seduta o a farlo pervenire entro il giorno successivo; in mancanza di tali richieste, il segretario verbalizzante provvede ad una rappresentazione sintetica degli interventi qualora necessaria per giustificare la decisione finale; al verbale verranno allegati unicamente i documenti strettamente connessi al contenuto delle deliberazioni.

4. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale, le sedute del Senato sono registrate attraverso l'ausilio di apparecchi fono riproduttori. I componenti del Senato possono consultare le riproduzioni della seduta. Dopo l'approvazione del verbale di ciascuna seduta, le registrazioni devono essere distrutte a cura della segreteria di presidenza del Senato.

5. Il verbale viene approvato di norma nella seduta immediatamente successiva con la maggioranza dei presenti che risultino aver partecipato alla seduta oggetto di verbalizzazione; su proposta del Presidente può essere approvato, anche in parte, seduta stante. Le eventuali rettifiche chieste non possono modificare le deliberazioni adottate, né riaprire la discussione.

Il verbale una volta approvato non può più essere modificato.

La verbalizzazione dell'ultima seduta del Senato in carica è approvato seduta stante.

6. Le deliberazioni e i verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblicati, a cura della segreteria di presidenza del Senato, rispettivamente sull'Albo Pretorio online e sul sito web dell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione in apposite linee guida.

Art. 11

Commissioni permanenti del Senato Accademico

1. Per lo svolgimento dei propri compiti e quale modalità organizzativa dei propri lavori, il Senato può costituire al proprio interno le seguenti Commissioni permanenti, con funzioni istruttorie, propositive e referenti al Senato stesso:

A – Commissione DIDATTICA

B - Commissione RICERCA SCIENTIFICA

C - Commissione SERVIZI E RISORSE

D - Commissione STATUTO E REGOLAMENTI

2. Ciascun componente del Senato, al momento dell'entrata in carica, opta per la partecipazione a due Commissioni, in modo da assicurare una equilibrata numerosità e la rappresentatività delle componenti e dei raggruppamenti delle aree scientifico-disciplinari.

La partecipazione ai lavori delle Commissioni è comunque aperta a tutti i componenti del Senato. Possono altresì partecipare ai lavori delle Commissioni il Rettore, il Pro Rettore vicario, il Direttore Generale e, su invito del Rettore, i Delegati rettorali per competenza.

3. Le sedute di insediamento delle Commissioni sono convocate dal Rettore. Le Commissioni individuano al loro interno il Coordinatore.

Il Coordinatore convoca la Commissione con congruo preavviso e ne organizza i lavori; la convocazione e l'eventuale documentazione istruttoria è inviata per posta elettronica a tutti i componenti del Senato.

4. Il Rettore, il Direttore Generale, i Dirigenti di Ripartizione e i Capi Area, in assenza di un Dirigente, trasmettono ai Coordinatori delle Commissioni la richiesta di istruttoria, indicando anche i funzionari di assistenza ai lavori delle Commissioni, per quanto di loro competenza, con compiti di verbalizzazione.

5. Le Commissioni fissano le proprie riunioni in tempo utile per consentire l'inserimento delle loro risultanze istruttorie all'interno dell'ordine del giorno della seduta di riferimento, comunicata nella richiesta di convocazione di cui al precedente punto.

6. Le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.

7. In caso di tematiche di interesse comune a più Commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.

8. Le Commissioni possono richiedere al Presidente del Senato la convocazione dell'organo e l'inserimento all'ordine del giorno di specifici argomenti nei termini e nelle modalità previste dall'art. 78 del Regolamento Generale di Ateneo.

9. Il Senato può istituire Commissioni ad hoc per specifiche tematiche.

Art. 12

Accesso e trasparenza

1. I membri del Senato hanno diritto di accedere tempestivamente a tutte le informazioni e agli atti necessari o utili all'espletamento del loro mandato.

Art. 13

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia e dalla normativa vigente, si osservano le norme ed i principi che regolano la composizione ed il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio online. Dalla medesima data è abrogato il previgente Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.